

# Uso del cellulare e tumori. La Corte d'Appello di Torino conferma il nesso causale

📅 06/03/2020

📌 FARMACEUTICO E LIFE SCIENCES, CONTENZIOSO, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

In data 13 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Torino si è pronunciata nella causa n. 721/2017, promossa dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ("INAIL") nei confronti del sig. Roberto Romeo, confermando così la sentenza di primo grado del Tribunale di Ivrea<sup>1</sup>.

Il sig. Romeo era un tecnico della *Telecom s.p.a.* ("Telecom") che, nel periodo tra il 1995 ed il 2010, aveva trascorso per motivi di lavoro tra le 2 e le 7 ore al giorno al cellulare. Poiché gli era stato diagnosticato un neurinoma del nervo acustico<sup>2</sup>, il sig. Romeo aveva

chiamato in causa l'INAIL davanti al Tribunale di Ivrea, chiedendone la condanna al pagamento delle prestazioni di legge, commisurate alla percentuale di invalidità, indicata in misura pari ad almeno il 37%. Il giudice di primo grado, alla luce di due consulenze tecniche medico-legali d'ufficio ("c.t.u."), aveva condannato l'INAIL a corrispondere al ricorrente la prestazione spettante con riferimento alla percentuale di invalidità del 23%. L'INAIL aveva proposto appello, presentando tre motivi di gravame.

Con il primo motivo, l'INAIL aveva lamentato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai

<sup>1</sup> Il neurinoma del nervo acustico è un tumore benigno che interessa l'ottavo nervo cranico ed ha origine dalla guaina che riveste il nervo stesso.

<sup>2</sup> Tribunale di Ivrea, sentenza n. 96 del 21.04.2017.

sensi dell'art. 152 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile<sup>3</sup>, per mancanza della dichiarazione di valore della prestazione richiesta. Il motivo è stato dichiarato infondato, in quanto la Corte Costituzionale aveva già dichiarato l'incostituzionalità della norma di riferimento<sup>4</sup>.

Con il secondo motivo, l'INAIL aveva sostenuto che il Tribunale aveva commesso un errore nel giudicare provato un uso abnorme per 15 anni del telefono cellulare da parte del sig. Romeo per esigenze lavorative, mentre le testimonianze in punto risultavano contraddittorie. Secondo la Corte, anche questo motivo non era fondato, in quanto l'istruttoria testimoniale aveva pienamente confermato la notevole esposizione del sig. Romeo alle radiofrequenze da uso del telefono cellulare nel periodo 1995-2010. Più particolarmente, il quadro istruttorio consentiva di ritenere provata un'esposizione molto elevata, che, in via prudenziale, veniva quantificata in circa 4 ore al giorno. Inoltre, all'epoca non esistevano strumenti che consentissero

di evitare il contatto diretto del telefono con il viso, come cuffie od auricolari. Ciò non veniva smentito dal fatto che il sig. Romeo disponeva di un ufficio dotato di un telefono fisso.

Con il terzo motivo, l'INAIL aveva dedotto l'erroneità della conclusione del Tribunale in merito all'esistenza del nesso eziologico tra il neurinoma occorso al sig. Romeo e la sua esposizione a radiofrequenze per esigenze di lavoro. Nello specifico, l'INAIL aveva evidenziato gli errori materiali contenuti nella c.t.u. disposta dal Tribunale, sostenendo che le sue conclusioni non erano suffragate da dati scientifici generalmente accettati. La c.t.u., infatti, si era basata sulla classificazione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (*International Agency for Research on Cancer*, IARC) del 2013<sup>5</sup> senza dare conto degli studi successivi, e non aveva correttamente valutato il significato della classificazione delle radiofrequenze in relazione all'evidenza cancerogena. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto fondare le proprie conclusioni su un diverso studio Interphone<sup>6</sup>, che non

---

<sup>3</sup> L'articolo 152 delle disp. att. c.p.c., intitolato "Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali", dispone: "... *Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo...*".

<sup>4</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 241 del 20.11.2017.

<sup>5</sup> L'IARC, è un organismo internazionale, parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che conduce e coordina la ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della carcinogenesi. Più particolarmente, l'IARC realizza una revisione sistematica ed esaustiva di tutta la letteratura scientifica pubblicata su riviste sottoposte a *peer-review* attinenti alla valutazione di cancerogenicità di un determinato agente. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del 2013 si veda il seguente [LINK](#).

<sup>6</sup> Interphone è un progetto di ricerca, coordinato dall'IARC, che consiste in una serie di studi caso-controllo realizzati in 13 Paesi del mondo, contemporaneamente e seguendo un protocollo comune. Nello specifico, il progetto è finalizzato a valutare se l'uso del telefono cellulare comporti un

supportava l'associazione tra utilizzo del telefono cellulare e l'insorgenza del tumore. Infine, secondo l'INAIL non era stato provato che l'appellato usasse il telefono cellulare prevalentemente a contatto con l'orecchio destro.

La Corte ha preliminarmente rilevato che i consulenti d'ufficio avevano accertato che i telefoni cellulari utilizzati dal ricorrente nel periodo 1995-2010 erano caratterizzati da emissioni di radiofrequenze di circa 100 volte superiori rispetto a quelli attuali. In secondo luogo, i consulenti avevano esaminato numerosi studi in materia. Più particolarmente, lo studio Interphone non aveva riscontrato differenze nell'esposizione pregressa a telefoni cellulari per "utilizzo regolare", definito sulla base di almeno una chiamata alla settimana, e bensì aveva osservato un eccesso di rischio statisticamente significativo di sviluppare il neurinoma, pari a circa 3 volte nei soggetti esposti rispetto ai non esposti, in coloro che rientravano nella classe più alta di esposizione, corrispondente ad un utilizzo complessivo del cellulare superiore alle 1.640 ore complessive. Inoltre, i risultati dello studio mostravano in tali soggetti un'associazione statisticamente significativa del neurinoma solo con il c.d. "uso ipsilaterale" del telefono cellulare, ossia con il lato del capo al quale viene accostato l'apparecchio telefonico durante l'utilizzo. Di conseguenza, poiché le radiofrequenze emesse dai telefoni portatili vengono assorbite soprattutto da tale lato, e dato che con l'aumentare della distanza del telefono dal capo la dose di radiazioni assorbita dai tessuti diminuisce significativamente, il riscontro di un'associazione statisticamente significativa del neurinoma solo con l'uso ipsilaterale del telefono confermava che le radiofrequenze dei telefoni cellulari svolgevano un ruolo causale nello sviluppo del tumore. Quanto detto trovava conferma in studi epidemiologici sull'associazione tra utilizzo di telefoni

cellulari e neurinoma, relativi al rischio stimato per i soggetti con la più alta esposizione cumulativa, in termini di durata del tempo di esposizione o della durata dell'abbonamento telefonico.

Muovendo da queste premesse, i consulenti avevano confermato che il rischio derivante dall'utilizzo professionale di telefono cellulare risultava aggravato in relazione tanto al lungo periodo di esposizione, pari a 15 anni, quanto alla sua elevata intensità, dovuta sia alla tipologia di apparecchi utilizzati che all'elevato numero di ore di utilizzo. Di conseguenza, nel caso concreto sussisteva un nesso eziologico tra la prolungata esposizione e la malattia occorsa al sig. Romeo.

Secondo la Corte, i consulenti dell'ufficio avevano menzionato copiosa letteratura scientifica a supporto delle proprie conclusioni sul ruolo causale tra esposizione alle radiofrequenze e insorgenza del neurinoma. Inoltre, secondo la Corte, buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell'esposizione a radiofrequenze si trovava in conflitto di interessi. Pertanto, la Corte d'Appello ha respinto il gravame dell'INAIL, confermando la percentuale di invalidità nella misura del 23% già riconosciuta dal Tribunale di Ivrea.

Le decisioni del Tribunale di Ivrea e della Corte d'Appello di Torino sono destinate a rimanere nella storia, in quanto per la prima volta un lavoratore ha ottenuto due sentenze di merito favorevoli in casi simili. Tuttavia, la questione è lontana dall'essere definitivamente risolta. Questa giurisprudenza, infatti, si pone in contrasto con un recente rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)<sup>7</sup>, che nell'agosto 2019 aveva sconfessato un incremento del rischio di neoplasie maligne o benigne in relazione all'uso prolungato del cellulare. La palla dunque alla comunità scientifica.

---

incremento del rischio di alcuni tumori e, in particolare, se i campi elettromagnetici a radiofrequenza utilizzati nella telefonia mobile abbiano effetti cancerogeni. Per ulteriori informazioni sullo studio del 2010 si veda il seguente [LINK](#).

<sup>7</sup> Disponibile al seguente [LINK](#).





**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com